

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

La News Letter

Eccoci al terzo numero delle news, si va consolidando l'offerta informativa delle news, in questo numero articoli su Fisco, Energia, Casa, Sanità.

Rimane inalterata la speranza di raccogliere e dare voce alle opinioni dei soci in qualunque campo, in modo da stimolare lo scambio di idee ed il lancio di proposte.

Anche per questo è disponibile il blog de Il Quinto Cielo all'indirizzo web <http://quintocielosocialnews.blogspot.it/>

Le News sono inviate ai soci via mail e sono recuperabili in un apposito spazio all'interno del sito de Il Quinto Cielo, per una libera consultazione all'indirizzo web <http://www.ilquintocielo.it/Documenti.htm>



FISCO, TASSE. Tarsu riscritta dalla legge di stabilità: ecco la Tares da pagare da gennaio in quattro rate.

(<http://www.ilmessaggero.it>, Sabato 15 Dicembre 2012)

Il duro colpo della seconda rata dell'Imu si è già fatto sentire nelle tasche degli italiani prima delle feste natalizie, che è già in arrivo un altro balzello: dal primo gennaio tutti in cassa per pagare la nuova Tares, la tassa sui rifiuti e servizi ridisciplinata da un emendamento dei relatori alla Legge di Stabilità.

A inizio anno si pagherà la prima rata, poi altre 3 (aprile, luglio, ottobre). Il versamento della prima rata e fino alla messa a punto da parte dei comuni delle nuove tariffe, è considerato in acconto e commisurato alla vecchia Tarsu o Tia. Novità vengono introdotte per l'individuazione dei metri dell'immobile sui quali calcolare quantità e qualità dei rifiuti.

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

FISCO, TASSE. Novità sul fisco: rimosso il modello statunitense di lotta all'evasione.

(<http://www.prestitotto.it/risparmio-e-famiglie/novita-sul-fisco>)

Una delle principali novità sul fisco che il Governo voleva introdurre nei giorni scorsi era l'adozione di un modello di lotta all'evasione fiscale come quello statunitense. Negli Stati Uniti, infatti, vige un sistema basato su controlli fiscali molto serrati che prevedono come pena anche la reclusione in caso di mancato pagamento dei tributi. In Italia, la notizia dell'inasprimento delle sanzioni in materia di evasione fiscale ha destato molte polemiche, costringendo il Governo a fare un netto passo indietro. Si attendono, dunque, gli eventuali sviluppi ... Dunque, in tema di fisco, l'inasprimento delle sanzioni previste per gli evasori si evolve verso una linea più morbida e si fa marcia indietro anche sulla pubblicazione on line delle dichiarazioni dei redditi sui siti internet dei comuni italiani, vista come una forte violazione della privacy. Sarà consentita, invece la pubblicazione dei dati riguardanti le singole categorie. Infine, anche l'obbligo di indicare i conti correnti nelle dichiarazioni è stato rimosso. Il Tesoro tuttavia rassicura che i Consigli Tributari (da istituire all'interno dei Comuni) avranno la possibilità di consultare tutti i dati necessari a rilevare la presenza di eventuali evasori.

ENERGIA. Che cos'è il mercato libero?

(<http://www.autorita.energia.it>)

Secondo quanto previsto dall'Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione.

Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto "mercato libero", dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando un'offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo.

Al cliente finale che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo, saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità.

La libertà di scelta riguarda solo le imprese venditrici di energia elettrica. Non è invece possibile cambiare l'impresa che assicura la distribuzione dell'elettricità, attraverso linee, fino alle abitazioni; questo servizio, infatti, non è convenientemente replicabile ed è perciò affidato a società che operano con tariffe fissate dall'Autorità.

Per passare al mercato libero Occorre scegliere una nuova offerta e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura chiudendo quello precedente (recesso). Sarà il nuovo

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.

Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.

Il termine massimo di preavviso per il recesso dal vecchio contratto di fornitura è di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio.

Chi deve assicurare il trasporto e la consegna dell'elettricità o del gas quando si cambia il venditore? È il nuovo venditore a dover sottoscrivere e gestire gli atti necessari per garantire il trasporto e la consegna dell'elettricità o del gas fino al contatore del cliente. Cambiare venditore non costa, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

La lettura viene effettuata dal distributore qualche giorno prima del passaggio effettivo, per consentire al vecchio venditore di emettere l'ultima bolletta. Il nuovo venditore utilizza questa stessa lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

In alcuni casi previsti dalla normativa fiscale può essere richiesto il pagamento del bollo (14,62 €) sul nuovo contratto. Ciò avviene in caso di contratto di fornitura non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale o in caso di contratto redatto sotto forma di corrispondenza che necessita di registrazione presso l'Ufficio del Registro (di norma soltanto nel "caso d'uso", per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

CASA. Riforma del condominio e videosorveglianza

(<http://condominiale.lavorincasa.it> - 11 dicembre 2012, avv. A.Gallucci)

L'imminente promulgazione della legge di modifica della disciplina del condominio negli edifici ... prevede delle novità in materia di **videosorveglianza**.

Ad oggi, per quello che è stato detto dal Garante per la protezione dei dati personali e per quanto scritto in alcune sentenze che si sono occupate dell'argomento, **non v'è una norma di riferimento** per l'ipotesi di installazione

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

d'un impianto di videosorveglianza delle parti comuni.

Nell'ultima pronuncia nota resa sull'argomento si parlava **vero e proprio vuoto normativo**.

Secondo il **Tribunale di Varese**, infatti, *tutte le coordinate giuridiche sin qui illustrate, segnalano un vero e proprio vacuum legis in questa materia, al cospetto di diritti fondamentali presidiati dalla Costituzione, come quello alla riservatezza e alla vita privata (difeso dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo all'art. 8).*

Ebbene, per come si è visto, il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono giammai sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende.

Né l'assemblea può sottoporre un condomino ad una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona.

Peraltro, nell'ottica del cd. balancing costituzionale, la videoripresa di sorveglianza può ben essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela che non compromettono i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere. (Trib. Varese ord. n. 1273/11).

Che cosa cambierà con l'entrata in vigore della riforma? Vale la pena ricordare che questa **entrerà in vigore 6 mesi dopo** la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. La legge recante la riforma, introdurrà nel codice civile **l'art. 1122-ter** che reciterà:

Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.

In sostanza quando questa norma diverrà applicabile, **ogni assemblea potrà deliberare l'installazione di un impianto di videosorveglianza delle parti comuni** con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresenti almeno la metà, 500 millesimi, del valore millesimale dell'edificio.

Un passo in avanti per tutti quelli che ritengono questo strumento utile a dissuadere il compimento di atti vandalici o comunque a **rafforzare la sicurezza dell'edificio**.

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

ENERGIA, CASA. L'agevolazione per la riqualificazione energetica.

(<http://www.dossier.net/abitazioni>)

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

1. la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
2. il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
3. l'installazione di pannelli solari;
4. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

..... Come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Imu, se dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

.....

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

- essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);
- nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

- nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

Qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferito all'intero edificio, comprensivo, dunque, anche dell'ampliamento.

Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell'intero edificio, la detrazione del 55% deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento.

.....

I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:

TIPO DI INTERVENTO	SPESA MASSIMA	DETRAZIONE MASSIMA (55%)
riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 181.818,18	€ 100.000
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)	€ 109.090,90	€ 60.000
installazione di pannelli solari	€ 109.090,90	€ 60.000
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	€ 54.545,45	€ 30.000

.....

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti (anche se titolari di reddito d'impresa, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati ...) che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.

Non possono usufruirne le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:

1. i titolari di un diritto reale sull'immobile;
2. i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
3. gli inquilini;
4. chi detiene l'immobile in comodato.

Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto, per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l'oggetto dell'attività d'impresa, e non beni strumentali.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

.....

La detrazione d'imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta.

.....

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

SANITA'. Spese di ricovero in struttura di persone con disabilità: conferma dal Consiglio di Stato

(<http://www.handylex.org> - M. Gioncada, 12 luglio 2012)

Nel pagamento delle rette in struttura residenziale entrano in gioco competenze diverse di ASL e Comuni a seconda che le prestazioni siano assistenziali o sanitarie. Chi paga? E in quali casi?

La recente pronuncia del Consiglio di Stato (**Cons. St., sez. III, 9 luglio 2012, n. 3997**), è solo l'ultimo episodio, in ordine cronologico, dell'annoso contenzioso tra Enti gestori, Comuni e Aziende Sanitarie, rivalutato da un esagerato risalto dato alla nota **Cass. civ., sez. I, sent. 22 marzo 2012, n. 4558**, riguardo all'esatta qualificazione della prestazione erogata all'ospite ricoverato in struttura residenziale e conseguente individuazione del soggetto cui addossare la spesa.

Perché diciamo "esagerato risalto"?

La pronuncia della Cassazione ha una chiara ed evidente valenza, al punto tale che molte Aziende Sanitarie, con loro sommo disappunto, sono già state sollecitate dai Comuni al fine di rivedere esattamente se le quote sanitarie erogate relativamente ad un accoglimento residenziale siano corrette. Ma ci si riferisce a quelle previste dalla Legge e si deve rilevare come il tema in oggetto sia stato **da molto tempo affrontato e disaminato dalla giurisprudenza amministrativa** di prime cure e dal Consiglio di Stato.

Pertanto la pronuncia di Cassazione non ha affatto sorpreso gli studiosi della materia, costituendo semplicemente l'ennesimo episodio, stavolta spostato nell'alveo civilistico, di una saga che prosegue da, ormai decenni.

Ed ecco, puntualmente, la "ripresa del gioco" in ambito amministrativo, con la decisione del Consiglio di Stato.

Il fatto che ne è alla base è "classico": Persona ricoverata in struttura residenziale, cui sono erogate varie prestazioni, in ordine alle quali la (allora) USL interessata e i Comuni coinvolti negano la competenza a sostenerne i costi, affermando la prima che trattasi di prestazioni assistenziali, e i secondi che trattasi di prestazioni sanitarie, o a prevalente componente sanitaria.

Poiché, nel mezzo, vi è un **Ente gestore che eroga un Servizio (pubblico), e che ha comunque diritto di essere pagato (il giusto)**, è chiaro che questo rimpallo di competenze è sopportato fino a un certo punto, oltre il quale il medesimo Ente si determina a convenire in giudizio gli attori istituzionali, lasciando al Giudice di stabilire quale di essi sia il soggetto tenuto al pagamento.

Ciò sul rilievo che, come noto, mentre le funzioni relative all'erogazione dei servizi di

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

assistenza e beneficenza sono di competenza dei Comuni di (ultima) residenza (v. l'art. 25 dPR n. 616/1977 e l'art. 6 co. 4 della l. n. 328/2000), restano invece a carico del servizio sanitario nazionale le attività di rilevanza sanitaria, sebbene connesse con quelle socio-assistenziali (così l'art. 26 della l. n. 833/1978 e l'art. 30 della l. n. 730/1983) .

In primo grado, l'adito TAR, disposta CTU per accertare la natura delle infermità degli Ospiti di cui si discuteva, e quindi la natura delle prestazioni loro erogate, accertò l'obbligo dei Comuni di provvedere al pagamento delle rette di degenza, condannandoli a corrispondere, ciascuno di essi, una certa somma (invero piuttosto modesta).

Avverso la sentenza (trattasi di TAR Brescia, n. 634/2004) hanno proposto distinti atti di appello, in ordine cronologico, il Comune di Parma, quello di Collecchio e lo stesso Istituto ospedaliero originario ricorrente.

I due Comuni hanno contestato la natura assistenziale delle prestazioni rese alle degenti, doglianza parzialmente condivisa dall'Ente gestore (il quale peraltro, si badi bene, non ha particolari problemi se a pagarlo è il Comune o l'ASL, purché, ovviamente, qualcuno paghi...).

Ha resistito, ovviamente l'Azienda Sanitaria, replicando diffusamente nel senso della correttezza della sentenza.

Riuniti tutti gli appelli, il Collegio ha correttamente inteso utilizzare il canone normativo fornito dall'art. 3 del dPCM 14.2.2001 ed i propri (numerosi) precedenti giurisprudenziali, per giungere alla conclusione, al lume di un orientamento giurisprudenziale consolidato, che **"nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate anche prestazioni sanitarie, l'intera attività va considerata come di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del sistema sanitario nazionale, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza dell'impossibilità di guarigione o di miglioramento della malattia psichica nella specie trattata"**.

Il che, non è di poco conto, specialmente per i Comuni, i quali hanno tutto **l'interesse, e il diritto, e vien da dire anche l'obbligo**, stante la possibile rilevanza in termini di danno erariale, di **verificare scrupolosamente la situazione nella quale versano i propri Cittadini ricoverati in Strutture residenziali**, per **controllare se la ripartizione normativa tra spesa sanitaria e sociale è correttamente distribuita**, eventualmente intervenendo, anche per le vie giudiziarie, in caso ciò non fosse.

Secondo il Supremo Consesso, **l'assunto per il quale, data l'impossibilità di guarigione dell'ospite, le prestazioni ad esso rese hanno un rilievo**

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

solamente assistenziale, "è una tesi inesatta sul piano giuridico".

Quest'assunto trova chiaro riscontro nel citato art. 3 del dPCM 14.2.2001, "preceduto" cronologicamente dall'art. 6 del dPCM 8.8.1995, che pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi delle ASL, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che definisce come *"prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite"*.

Trattasi dunque di una *"nozione ampia di prestazioni sanitarie, per le quali non è richiesta una prognosi positiva in merito alla guarigione dalla malattia"*.

Nel merito, stante la natura delle prestazioni erogate, il Giudice ha stabilito che il soggetto tenuto a sostenere queste spese fosse il servizio sanitario nazionale e, quindi, in definitiva l'ASL di riferimento.

Che dire? Pronuncia innovativa? Dirompente?

Diremmo proprio di no, e per quanto riportato in narrativa. Semplicemente, si applica la Legge, per quello ch'essa dispone, pur se ciò, nel contesto attuale, pare straordinario....

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

.... e per concludere Else Lasker-Schüler ...

Solo te

Il cielo si porta nel cinto di nuvole
La luna ricurva.
Sotto la forma di falce
Io voglio riposarti in mano.
Sempre devo fare come vuole
la tempesta,
Sono un mare senza riva.
Ma poiché tu cerchi le mie conchiglie,
Mi si illumina il cuore.
Stregato
Giace sul mio fondo.
Forse il mio cuore è il mondo,
Batte -
E cerca ancora te -
Come ti devo invocare



E.Lasker Schüler, "Prinz Jussuf von Theber", 1928, Jüdisches Museum, Frankfurt



Ascolta

Io mi prendo nelle notti
Le rose della tua bocca
Che nessun'altra ci beva.
Quella che ti abbraccia
Mi deruba dei miei brividi
Che intorno al tuo corpo io dipinsi.
Io sono il tuo ciglio di strada.
Quella che ti sfiora
Precipita.
Senti il mio vivere
Dovunque
come orlo lontano?

Il Quinto Cielo

News letter

Febbraio 2013 – N° 3

E.Lasker Schüler, "Indianerinnen", 1928, Jüdisches Museum, Frankfurt

Else Lasker-Schüler (Elberfeld, Wuppertal, 1869-Gerusalemme 1945), è una delle massime figure della letteratura tedesca del primo '900.

Scrittrice ebrea, vissuta in Germania fino all'avvento del nazismo, fu tra i fondatori dell'Espressionismo. Scrisse soprattutto poesie (Stige, Ballate ebraiche, Il mio pianoforte azzurro) ma anche drammi e romanzi, e le novelle raccolte in Il principe di Tebe.

A Berlino ha vissuto molti anni della sua vita disordinata col fascino della bohème, frequentando il famoso "Café des Westens": amava molto vivere nell'ambiente dei caffè, che ai suoi occhi diventavano ricchi di finzioni fantastiche.

È interessante l'uso che fa dei nomi di fantasia, riferendoli anche ai propri amici (... lei chiamava se stessa "Tino di Bagdad", poi "Principe Jussuf di Tebe"): erano tutti maschere di sogno, stilizzazioni fantastiche in cui il motivo fanciullesco-fiabesco ... si intrecciava con quello della fascinazione dell'esotico, che è un motivo originariamente romantico.

In questa percezione dell'elemento esotico sta molta della sua poesia, con una sottaciuta intenzione antiborghese: il filisteismo borghese, per cui tutto deve rientrare in una determinazione anagrafica rigorosa, viene qui sconvolto da questa grande onda di trasfigurazione fantastica.

(Da: F. Masini, RAI Tre, a commento di *Ballate ebraiche e altre poesie*, Firenze, Giuntina, 1985).

Per approfondire: http://www.poesia.it/servizi/LASKER_SCHULER.pdf